



**Provincia di Bologna**  
Servizio Amministrativo Pianificazione  
Territoriale e Trasporti  
Via Zamboni n.13  
40126 Bologna  
Ufficio Amministrativo Trasporti

Bologna, li 22 APR 2005

**AI TITOLARI DELLE OFFICINE AUTORIZZATE  
ALLA REVISIONE**

*loro sedi*

⇒ **AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI – S.I.I.T. N. 4 PER L'EMILIA  
ROMAGNA E MARCHE – SETTORE TRASPORTI**  
Via dell'Industria 13  
40138 - BOLOGNA

e p.c. : **ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

⇒ **CNA – AIRA**  
Via Aldo Moro 22  
40127 – BOLOGNA

⇒ **CONFARTIGIANATO / FEDERIMPRESA**  
Via Papini 18  
40129 BOLOGNA

⇒ **ASCOM**  
Strada Maggiore 23  
40100 BOLOGNA

**Oggetto:** Delibera della Giunta regionale n. 2004/2618 "Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi per lo svolgimento dei Corsi per Responsabili Tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore L.R. 13.5.2003 n.9. - **Circolare n. 1/2005.**

La presente per informare che la Regione Emilia-Romagna dando attuazione a quanto previsto dall'art.8, c.1, lett.b) della LR.9/2003 ha provveduto con la delibera in oggetto indicata a definire criteri e modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per i Responsabili tecnici di cui all'art.240 del DPR.495/92.

In relazione a tale approvazione, la scrivente Amministrazione ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei titolari in indirizzo sui seguenti aspetti:

**1) Partecipanti:**

- a) I Responsabili tecnici delle imprese in indirizzo **devono** frequentare il corso di formazione superando la prova finale **entro la seconda sessione dall'attivazione dei corsi stessi (e precisamente entro il 30.6.2006)**; il termine è **prorogato alla quarta sessione (e precisamente entro il 31.12.2006)** dalla attivazione dei corsi, per i responsabili che abbiano già frequentato presso un centro di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli. (Si evidenzia che in caso di inosservanza di detti termini l'Ufficio deve provvedere – ai sensi dell'art.10, c.2 LR. 9/2003- alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività);
- b) I soggetti in possesso dei requisiti personali e professionali di cui all'art.240, c.1 DPR.495/92 e successive modificazioni **possono** partecipare al corso autocertificando (con esclusione del punto f) all'Ente gestore del medesimo quanto richiesto per l'ammissione;
- c) I titolari in indirizzo privi del titolo di studio richiesto, ma in grado di dimostrare di aver svolto tutte le attività di autoriparazione di cui alla L.122/92 da almeno 3 anni continuativi, **possono** partecipare al corso

documentando all'Ente gestore tale attività. In tal caso l'abilitazione conseguita è valida soltanto per legittimare il titolare a svolgere le funzioni di Sostituto del Responsabile tecnico, nei termini di cui al Decreto ministeriale 30.4.2003;

- d) Il personale dei Centri di revisione regolarmente inquadrato (subordinato, assimilato e/o collaboratore), interessato a momenti di aggiornamento professionale, può partecipare al corso pur in carenza dei requisiti di legge; detti soggetti non saranno tuttavia ammessi all'esame finale.

## 2) Attestati rilasciati

Al termine del corso e a seguito di superamento di apposito esame finale ai partecipanti viene certificata l'idoneità come di seguito precisato:

- I. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) verrà rilasciato **Attestato di Abilitazione all'esercizio dell'attività di Responsabile Tecnico**;
- II. Ai partecipanti di cui alla lettera c) verrà rilasciato **Attestato di Abilitazione per la sola attività di Sostituto del responsabile tecnico**;
- III. Ai partecipanti di cui alla lettera d) verrà rilasciato un **Attestato di Frequenza** che potrà essere valutato come credito formativo qualora il soggetto maturi i requisiti necessari a ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile tecnico;
- IV. Coloro che hanno ottenuto l'attestato di cui al punto II°, qualora acquisissero successivamente anche un adeguato titolo di studio idoneo per la qualifica di Responsabile tecnico, potranno inoltrare alla Provincia ove hanno conseguito l'abilitazione per l'attività di Sostituto, apposita istanza ai fini della valutazione della conversione dell'abilitazione stessa, documentando ai sensi di legge il titolo di studio acquisito.

## 3) Caratteristiche del percorso formativo

I corsi saranno così articolati:

- 1 Modulo: La disciplina giuridica del servizio di revisione
- 2 " Teoria applicata al processo di revisione
- 3 " Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati degli strumenti diagnostici
- 4 Modulo: La certificazione
- 5 " L'ambiente e la sicurezza nei Centri di revisione

L'esame consisterà in una prova di simulazione di casi concreti relativi ai controlli operativi propri del ruolo di Responsabile e in un colloquio per la verifica delle competenze trasversali, privilegiando la conoscenza della disciplina giuridica del servizio di revisione, nonché delle procedure di certificazione della qualità.

## 4) Intervenuta partecipazione a corsi formativi

Come precisato al precedente punto 1) i Responsabili che hanno già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni, devono frequentare il corso di cui alla delibera regionale in oggetto, entro la quarta sessione (art.10, c.2 della LR.9/2003).

Nel merito si precisa che si provvederà, al momento dell'attivazione dei corsi (la cui data sarà tempestivamente comunicata), a rapportarsi con i titolari in indirizzo, i quali dovranno provvedere a :

- comunicare il/i nominativo/i del/i Responsabile /i che ha già partecipato a un corso formativo;
- trasmettere per tali nominativi copia - resa conforme ai sensi dell'art.19 del DPR.445/2000 - dell'attestato conseguito onde verificare l'attinenza del corso effettuato e la natura del soggetto erogatore la formazione.

## 5) Disposizione transitoria

Si precisa che dalla data di attivazione dei corsi di formazione, questa Amministrazione autorizzerà l'inserimento di nuovi Responsabili tecnici nelle Officine operanti nel bacino bolognese con provvedimento condizionato (in via risolutiva) al conseguimento dell' **Attestato di Abilitazione all'esercizio dell'attività di responsabile entro il termine del 30.6.2006** (anche nel caso in cui il soggetto abbia già partecipato ad un corso per l'esecuzione delle revisioni).

Quanto sopra in relazione alle disposizioni dell'art.10 della LR.9/2003 che prevedono il possesso del requisito formativo per le domande di autorizzazione presentate dopo il termine di attivazione dei corsi in argomento.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore precisazione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio  
Amministrativo Trasporti

(Franca Bonaveri)

